



URGENTE

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite a tutte le articolazioni interne e ai Direttori delle Sanitaservice

- **delle Aziende Sanitarie Locali**
- **delle Aziende Ospedaliero-Universitarie**
- **degli IRCCS pubblici**
- **degli IRCCS/E.E. privati**

Agli Ordini professionali

Alle Associazioni e rappresentanze di categoria:

- dei MMG/PLS
- delle Strutture Private Accreditate
- delle Farmacie aperte al pubblico
- degli Operatori del Servizio Sanitario Regionale (Oo.Ss.)

e, per conoscenza

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Salute
Al Direttore Generale AReSS Puglia
Al Presidente del Consiglio regionale di Puglia
Al Presidente della Giunta regionale di Puglia

OGGETTO: Decreto Legge 31 ottobre 2022, n.162 – art. 7 “Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2” – Comunicazione.

Con l’art. 7 della norma in oggetto richiamata (pubblicata in G.U. n.255 del 31.10.2022), sono state apportate modifiche ai termini, anticipati al 1° novembre 2022, previsti dagli artt. 4 (commi 1, 5, 6), 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Pertanto, a far data dal 02.11.2022 decadono conseguentemente gli effetti sospensivi connessi all’esercizio della professione sanitaria e/o dall’attività lavorativa e, per i lavoratori dipendenti, quelli relativi alla retribuzione e ogni altri compenso o emolumento comunque denominato, come previsti fino al 01.11.2022 dai richiamati artt. 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

La modifica al quadro normativo nazionale così operata non determina la conseguente modifica al quadro normativo regionale di riferimento in materia di prevenzione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività e quelle per la sicurezza nei luoghi di lavoro degli operatori sanitari, ai sensi e per gli effetti delle norme qui sotto richiamate:

1. Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 27 recante «**Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari**»;
2. Regolamento Regionale 25 giugno 2020, n. 10 recante «**Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari. Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27**»;
3. Legge Regionale 10 marzo 2021, n.2 recante «**Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e disposizioni urgenti in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie**» che all’art. 1 estende l’applicazione delle



disposizioni della legge regionale n.27/2018 anche alla vaccinazione anti Coronavirus-19 al fine di *“prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività”* e *“purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d'emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano nazionale di prevenzione vaccinale”*.

Si invitano, pertanto, le Direzioni Generali delle Aziende e degli Enti pubblici ed equiparati del SSR e le Direzioni sanitarie delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie private della Puglia a dare immediata attuazione a quanto previsto dall'art. 7 del decreto-legge n.162/2022 e a garantire contestualmente il rispetto delle disposizioni previste dalla legge regionale n.27/2018, dal Regolamento regionale n.10/2020 e dalla legge regionale n.2/2021.

È del tutto evidente che le misure di prevenzione previste dal quadro normativo regionale afferiscono alle sole categorie di operatori sanitari e alle fattispecie contemplate dall'art. 1 comma 1 e dall'art. 2 della L.R. n.27/2018, dall'art. 3 del Regolamento Regionale n.10/2020 e dall'art. 1 della L.R. n.2/2021.

A tal fine, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici assicurano l'applicazione del quadro normativo sopra richiamato e garantiscono la valutazione del rischio per tutti i professionisti e tutti gli operatori sanitari ai fini dell'idoneità alle attività per le quali è prevista la necessità di immunizzazione naturale o di quella indotta mediante il rispetto delle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, adottato con Decreto del Ministero della Salute n.1 del 02.01.2021, e delle raccomandazioni emanate con circolari del Ministero della Salute in materia di prevenzione vaccinale per i gli operatori sanitari a rischio per esposizione professionale.

Si chiarisce, infine, che quanto innanzi riportato riguarda anche tutti gli operatori dipendenti delle società *“in house”* Sanitaservice, in base ai diversi profili professionali e agli ambiti operativi, se e in quanto riconducibili alle disposizioni normative regionali e nazionali sopra richiamate.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si fa riserva di impartire ulteriori indicazioni in ragione dell'eventuale modifica al quadro dispositivo e delle raccomandazioni e piani nazionali.

Si invitano i destinatari della presente a darne ampia diffusione e immediata attuazione.

Il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

Nehludoff Albano

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro

L'Assessore

Rocco Palese